DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2011

relativa al finanziamento per l'anno 2011 di varie misure necessarie all'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

(2011/C 271/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] (d'ora in poi «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio relativo al bilancio generale delle Comunità europee [2] (d'ora in poi «le modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [3], in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, qualunque impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione che comporta una spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce regole applicabili alla realizzazione di controlli ufficiali destinati a verificare il rispetto delle regole volte in particolare a prevenire o eliminare i rischi che potrebbero derivare, direttamente o attraverso l'ambiente, per gli esseri umani e gli animali, o a ridurre tali rischi a un livello accettabile, garantendo pratiche leali per quanto riguarda il commercio dei mangimi e degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e qualunque altra forma di informazione destinata ai consumatori.

(3) Conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004, gli stanziamenti richiesti per il finanziamento di altre misure necessarie per assicurare l'applicazione di tale regolamento sono autorizzate per ciascun esercizio nel quadro della procedura di bilancio. Le misure di cui all'articolo 66 comprendono in particolare l'organizzazione di studi, la pubblicazione di informazioni e l'organizzazione di riunioni e di conferenze.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della *salmonella* e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti [4], possono essere determinati gli obiettivi dell'Unione volti a ridurre la loro prevalenza e gli Stati membri devono stabilire programmi di controllo nazionali per raggiungerli. L'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA) ha adottato il 9 dicembre 2009 un parere scientifico sulla quantificazione del rischio posto dalla carne di pollo da tavola per quanto riguarda la campilobacteriosi umana nell'Unione europea [5]. Secondo tale parere, la campilobacteriosi è l'infezione dovuta a prodotti alimentari più frequentemente segnalata nell'Unione europea (il numero di casi di campilobacteriosi clinica può raggiungere i 20 milioni l'anno). L'EFSA ha inoltre adottato l'11 marzo 2010 un parere scientifico sulla valutazione quantitativa del rischio microbiologico connesso alla presenza di *salmonella* nei suini da macellazione e da riproduzione [6] secondo il quale dal 10 al 20 % delle infezioni umane dovute a *salmonella* nell'Unione potrebbero essere imputabili all'insieme della popolazione porcina. Prima che sia fissato un obiettivo per ridurre la prevalenza di queste zoonosi specifiche nell'Unione europea, l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che sia effettuata un'analisi dei costi e dei benefici previsti.

(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [7], gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale devono garantire che tali alimenti soddisfino i requisiti che li riguardano posti da tale regolamento. Di conseguenza, essi devono essere in grado di fornire la prova di aver rispettato tale obbligo al momento di controlli ufficiali. Considerando l'impatto potenzialmente importante di tali norme, alcune disposizioni transitorie in deroga ad alcune di esse valide fino al 31 dicembre 2013 sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione [8], ed è

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[2] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[3] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
[4] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
[5] EFSA Journal 2010; 8(1):1437.
[6] EFSA Journal 2010; 8(4): 1547.
[7] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
[8] GU L 314 del 1.12.2009, pag. 10.

prevista una modifica della disposizione sopra citata del regolamento (CE) n. 853/2004. Le conseguenze di queste eventuali nuove norme per gli operatori e per i controlli ufficiali dopo la fine di validità delle disposizioni provvisorie dovrebbero essere valutate.

(6) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [1] attua le misure d'igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [2]. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un metodo di analisi di riferimento per l'individuazione di istamina in alcuni prodotti della pesca che deve essere applicato nel quadro dei controlli ufficiali. L'impatto di questo metodo di riferimento sulla sensibilità e la specificità dovrebbe essere valutato con riferimento alla norma AOAC 977.13 del Codex Alimentarius [3]. Questo studio dovrebbe essere realizzato dal Centro comune di ricerca (CCR).

(7) La possibilità di riesaminare le attuali norme relative all'ispezione delle carni prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [4] deve essere presa in considerazione. Una serie di conferenze e di riunioni integrate da studi volti a valutare i risultati degli studi pilota dovrebbero essere organizzate nel 2011 al fine di esaminare tale questione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, i rappresentanti delle parti interessate e le organizzazioni scientifiche internazionali.

(8) La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [5] e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [6] stabiliscono le condizioni di commercializzazione e di utilizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) e dei prodotti contenenti OGM o da essi derivati nell'Unione europea. Le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali destinati a verificare la conformità alle disposizioni dei due atti giuridici sopra citati sono stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004. Sono state effettuate nel periodo 2010-2011 due valutazioni per determinare in quale misure tale quadro legislativo ha raggiunto il suo obiettivo di tutela della salute umana e animale, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, garantendo al tempo stesso l'efficace funzionamento del mercato interno. Dovrebbero essere effettuati studi su questioni che non sono state esaminate in modo approfondito nel quadro di tali valutazioni, come l'etichettatura che indica l'assenza di OGM nei prodotti. Dovrebbe essere organizzata una serie di conferenze per approfondire le conoscenze relative all'effettiva attuazione del quadro giuridico applicabile agli OGM negli Stati membri e per dare seguito alla relazione della Commissione del 15 aprile 2011 sulle ripercussioni socio-economiche delle colture di OGM [7], come richiedono le conclusioni del Consiglio del dicembre 2008.

(9) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari [8] e il regolamento (CE) n. 334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti [9] stabiliscono nuove norme concernenti gli additivi e gli aromi al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno assicurando un livello di protezione elevato della salute umana e dei consumatori, compresi gli interessi di questi ultimi. Questi due atti sono applicabili dal 20 gennaio 2011. Le parti interessate e i consumatori dovrebbero essere informati su questo nuovo quadro giuridico, sulle norme da esso derivanti, sul seguito dato alla sua attuazione e sulle conseguenze per loro, al fine di aumentare la loro consapevolezza e di agevolare l'attuazione delle nuove norme.

(10) La presente decisione di finanziamento può applicarsi anche al pagamento degli interessi di mora conformemente all'articolo 83 del regolamento finanziario e all'articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d'esecuzione.

(11) Ai fini dell'applicazione della presente decisione, è opportuno definire l'espressione «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d'esecuzione.

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di lavoro annuale destinato ad attuare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004, definito in allegato, è adottato.

Tale programma di lavoro costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

(1) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) http://www.codexalimentarius.net
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(7) COM(2011) 214.
(8) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(9) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

Articolo 2

Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l'attuazione di tale programma è fissato a 1 095 000 EUR, da finanziare sulle linee di bilancio seguenti del bilancio generale dell'Unione europea per l'anno 2011:

— linea di bilancio n. 17 04 07 01: 1 095 000 EUR.

Tali stanziamenti potranno coprire anche gli interessi di mora.

Articolo 3

Le modifiche cumulate di stanziamenti destinati alle azioni specifiche che rientrano nel programma di lavoro che non superano il 10 % del contributo massimo autorizzato all'articolo 2 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, nella misura in cui non abbiano un impatto significativo sulla natura o sull'obiettivo del programma di lavoro.

L'ordinatore può decidere tali modifiche nel rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria e di proporzionalità.

Articolo 4

Gli ordinatori delegati sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 882/2004 — Programma di lavoro 2011

1. **Introduzione**

Il presente programma comprende otto misure d'esecuzione per l'anno 2011. Sulla base dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo al finanziamento dell'Unione alle misure necessarie per assicurare l'applicazione del regolamento, la ripartizione del bilancio e le principali azioni sono le seguenti:

Per gli appalti (mediante gestione centralizzata diretta):

— Analisi dei costi e dei benefici collegati alla determinazione di obiettivi volti alla riduzione di *Campylobacter* e *Salmonella* nelle appropriate fasi della catena alimentare: 200 000 EUR,

— Analisi d'impatto delle nuove norme possibili nel quadro della revisione del pacchetto «igiene», in particolare a causa della fine di validità delle disposizioni transitorie in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: 150 000 EUR,

— Analisi di impatto del metodo di analisi di riferimento utilizzato per l'applicazione dei criteri di sicurezza alimentare relativi all'istamina, definiti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, sulla specificità e la sensibilità dei test con riferimento alla norma AOAC 977.13 del Codex Alimentarius: 55 000 EUR,

— Studi relativi alla revisione del sistema attuale d'ispezione delle carni: analisi volte a valutare i risultati degli studi pilota, compresi i costi e i benefici previsti in rapporto ai nuovi metodi di controllo di igiene nel settore della carne previsti all'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano: 100 000 EUR,

— Conferenze e riunioni con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, i rappresentanti delle parti interessate e le organizzazioni scientifiche internazionali sulla revisione delle norme vigenti relative all'ispezione delle carni previste nel regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano: 100 000 EUR,

— Studi su questioni collegate agli OGM: 300 000 EUR,

— Serie di conferenze sull'attuazione del quadro giuridico applicabile agli OGM e sulle implicazioni socio-economiche della coltivazione di OGM: 40 000 EUR,

— Pacchetto informativo destinato alle parti interessate e ai consumatori sugli additivi e sugli aromi (scheda informativa, guida tascabile, sito web, video, conferenza stampa o comunicato stampa): 150 000 EUR,

2. **Programma di lavoro per il 2011 — Gare d'appalto**

La dotazione di bilancio complessiva riservata alle gare d'appalto nel 2011 è pari a 1 095 000 EUR.

2.1. *Analisi dei costi e dei benefici collegati alla determinazione di obiettivi volti alla riduzione di* Campylobacter *e* Salmonella *nelle appropriate fasi della catena alimentare*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Un accordo amministrativo.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Analisi dei costi e benefici connessi alla determinazione degli obiettivi volti alla riduzione di *Campylobacter* e *Salmonella* nelle fasi appropriate della catena alimentare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

200 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di un contratto di servizi specifico in virtù del contratto quadro SANCO/2008/01/055.

2.2. *Analisi d'impatto delle nuove norme possibili nel quadro della revisione del pacchetto «igiene», in particolare a causa della fine dei validità delle disposizioni transitorie in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Un contratto.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Analisi d'impatto delle nuove norme possibili nel quadro della revisione del pacchetto «igiene», in particolare a causa della fine dei validità delle disposizioni transitorie in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

150 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di un contratto di servizi specifico in virtù del contratto quadro SANCO/2008/01/055.

2.3. *Analisi di impatto del metodo di analisi di riferimento utilizzato per l'applicazione dei criteri di sicurezza alimentare relativi all'istamina, definiti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, sulla specificità e la sensibilità dei test con riferimento alla norma AOAC 977.13 del Codex Alimentarius*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Un accordo amministrativo.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Analisi di impatto del metodo di analisi di riferimento utilizzato per l'applicazione dei criteri di sicurezza alimentare relativi all'istamina, definiti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, sulla specificità e la sensibilità dei test con riferimento alla norma AOAC 977.13 del Codex Alimentarius.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

55 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di un accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione.

2.4. *Studi collegati alla revisione delle norme vigenti concernenti l'ispezione delle carni*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Uno o più contratti.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Analisi dei costi e dei vantaggi previsti in rapporto ai nuovi metodo d'ispezione delle carni previsti agli articoli 17, paragrafo 4, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

100 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di uno o più contratti di servizi specifici in virtù del contratto quadro SANCO/2008/01/055.

2.5. *Conferenze e riunioni sulla revisione delle norme vigenti relative all'ispezione delle carni*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Uno o più contratti.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Conferenze e riunioni con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, i rappresentanti delle parti interessate e le organizzazioni scientifiche internazionali sulla revisione delle norme vigenti relative all'ispezione delle carni previste nel regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

100 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di uno o più contratti di servizi specifici in virtù del contratto quadro SANCO/2009/A1/005/lotto 2.

2.6. *Studi sulle questioni collegate agli OGM*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Uno o più contratti, in base ai risultati delle due valutazioni in corso.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Studi su soggetti che non sono stati esaminati in modo approfondito nelle due valutazioni del quadro giuridico dell'UE applicabile agli OGM.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

300 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di uno o più contratti di servizi specifici in virtù del contratto quadro SANCO/2008/01/055.

2.7. *Serie di conferenze sull'attuazione del quadro giuridico applicabile agli OGM e sulle implicazioni socio-economiche della coltivazione di OGM*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Uno o più contratti, a seconda delle modalità organizzative e logistiche.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Serie di conferenze sull'attuazione del quadro giuridico applicabile agli OGM e sulle implicazioni socio-economiche della coltivazione di OGM.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

40 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

Conclusione di uno o più contratti di servizi specifici in virtù del contratto quadro SANCO/2009/A1/005/lotto 2.

2.8. *Pacchetto informativo destinato alle parti interessate e ai consumatori sugli additivi e sugli aromi*

BASE GIURIDICA

Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01.

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Cinque contratti nella misura in cui i lavori non possono essere realizzati internamente.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Pacchetto informativo destinato alle parti interessate e ai consumatori, concernente i nuovi elenchi di additivi e di aromi alimentari autorizzati e loro condizioni di utilizzazione:

— scheda informativa con gli elementi fondamentali e le domande e risposte,

— guida tascabile destinata ad aiutare i consumatori a identificare gli additivi al momento dell'acquisto di prodotti alimentari,

— sito web con collegamenti verso la base di dati,

— video destinato ad attirare l'attenzione sul sito web,

— conferenza stampa o comunicato stampa per il lancio del pacchetto informativo destinato alle parti interessate e ai consumatori.

ATTUAZIONE

Gestione centralizzata diretta.

CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Nel corso del terzo o quarto trimestre 2011.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO

150 000 EUR.

CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)

non applicabile.